Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZTTTA UFFICIALE » N. 182 DEL 20 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 841.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, di doppiaggio, di noleggio cinematografico e di produzione cinematografica.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 842.
Norme sul trattamento di mensa dei dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 843.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lo sgombero e la spalatura della neve della provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 844.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese distributrici di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 845.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 846.
Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese ceramiste di Civita Castellana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 847.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione delle provincie di Palermo e Agrigento.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 20 LUGLIO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Fausto Carello e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1962. — **C. L. Malesci e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1962. — **L'elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1962. — **L'elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1962. — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 28 aprile 1962. — **Fausto Carello e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 4 dicembre 1954, sorteggiate il 28 aprile 1962. — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1962. — **Carbocrom, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1962. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1962. — **Alitalia - Linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1962. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1962. — **Società per azioni Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1962. — **Società per azioni Cotonificio Pietro Bellora, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1962. — **M. M. - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1960-1979 - Serie B, sorteggiate il 4 luglio 1962. — **M. M. - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1961-1979 - Serie B, sorteggiate il 4 luglio 1962. — **M. M. - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 %, 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate il 3 luglio 1962. — **M. M - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 %, 1ª emissione 1957-1979, sorteggiate il 2 luglio 1962. — **S.I.F. - Società Immobiliare Finanziaria in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1962. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1962. — **« D.U.S.P.A. » Domenico Ulrich, società per azioni, in Torino:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 10 luglio 1962. — **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito « Città di Torino » emisione 1952, sorteggiate il 4 luglio 1962. — **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito « Città di Torino » emisione 1933, sorteggiate il 4 luglio 1962. — **Ercole Marelli e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1962. — **Bagnara legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1962. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1962. — **Lanificio Luciani, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1962. — **Società per azioni Costruzioni metalliche ing. F. Franchini e C., in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1962.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 838.

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato, n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste » ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 7 dicembre 1961 n. 3, relativa alla modifica dell'art. 6, primo comma, del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, è modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto dal presidente e dai rappresentanti designati dai partecipanti di cui al precedente art 2, nonchè dai rappresentanti del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle finanze (Intendenza di finanza di Trieste) e dal rappresentante degli espositori che sarà scelto dal presidente da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 839.

Inclusione dell'abitato della frazione di San Nicola del comune di Centola (Salerno), fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 772, emesso nell'adunanza del 10 aprile 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta

A norma dell'art. 4, del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello della frazione San Nicola del comune di Centola in provincia di Salerno, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 29 novembre 1961, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 840.

Inclusione dell'abitato del comune di Volturino (Foggia), fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 771, emesso nell'adunanza del 10 aprile 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Volturino, in provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1962.
Diritto fisso sui certificati di inesistenza di incompatibilità con le funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che fa obbligo ai concorrenti al conferimento di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette, di esibire un certificato di inesistenza di incompatibilità previste dall'articolo medesimo;

Visto il successivo art 6 che sottopone il rilascio del certificato anzidetto al pagamento di un diritto fisso, demandando al Ministro per le finanze di stabilirne la misura con proprio decreto;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1946, n. 83, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, che, al terzo comma dell'art. 11, stabilisce in lire cinquanta la misura del diritto fisso di cui trattasi;

Ritenuta la opportunità di adeguare la misura anzidetta, e considerato che tale misura può essere adeguatamente fissata in lire milleduecento;

Determina:

La misura del diritto fisso per il rilascio dei certificati di inesistenza di incompatibilità fissato in lire cinquanta dal terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 14 marzo 1946, è elevata a lire milleduecento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1962.
Statuto della Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, la legge 21 maggio 1940, n. 657, il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, la legge 8 aprile 1954, n. 102;

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Vista la deliberazione assunta in data 14 febbraio 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare Italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 marzo 1962;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto Mobiliare Italiano, costituita ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, citato in premessa quale risulta dal testo allegato, composto di n. 38 articoli.

Sono approvate altresì le norme riguardanti la costituzione e il funzionamento di detta Sezione autonoma nonchè le sue operazioni, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'I.M.I. nella riunione del 14 febbraio 1962 e inserite nel testo dello statuto della Sezione.

Sono approvate infine le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione dell'I.M.I nella predetta riunione del 14 febbraio 1962 per quanto riguarda la ripartizione provvisoria del capitale iniziale della Sezione e la definitiva assegnazione delle quote di partecipazione al capitale stesso.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

« CREDITO NAVALE »
SEZIONE AUTONOMA DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

STATUTO

TITOLO I
Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, è istituita presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) Ente di diritto pubblico, una Sezione autonoma denominata « Credito Navale » Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Detta Sezione ha personalità giuridica propria, con proprio patrimonio e distinto bilancio.

Essa ha la sede legale in Roma, presso la sede legale dell'I.M.I. e può istituire sedi, succursali ed uffici anche all'estero.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di concorrere all'incremento ed al miglioramento del naviglio mercantile nonchè alla intensificazione dei traffici relativi mediante la effettuazione di operazioni creditizie e finanziarie, nei limiti delle norme del presente statuto e delle leggi applicabili alla Sezione medesima.

E' inibita alla Sezione la raccolta fra il pubblico di depositi a risparmio ed in conto corrente.

TITOLO II
Capitale

Art. 3.

Il capitale della Sezione è di L. 5.000.000.000, diviso in n. 50.000 quote da L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi unitari o multipli.

Con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione, e con preavviso non inferiore ad un mese, i sottoscrittori dovranno versare i primi tre decimi del capitale.

Gli ulteriori decimi saranno richiamati con le modalità e nei termini che saranno fissati dal Consiglio stesso, in una o più volte, con preavvisi non inferiori a due mesi.

I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli. In caso di ritardo dei versamenti stessi, decorrerà a favore della Sezione un interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'1 per cento, con un minimo del 5 per cento.

Ciascun partecipante risponde soltanto per le quote di capitale sottoscritte e si costituisce responsabile del versamento delle stesse nei termini suindicati.

Art. 4.

Il capitale della Sezione può essere aumentato per deliberazione della Assemblea dei partecipanti, con le preventive approvazioni prescritte dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione può essere effettuato dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità e nei termini da esso fissati, ai sensi del precedente art. 3.

L'ammissione di nuovi partecipanti in sede di effettuazione degli aumenti di capitale deve essere autorizzata dall'Assemblea dei partecipanti, ovvero, per delega dell'Assemblea stessa, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I titoli rappresentativi delle quote di capitale devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, segnati con timbro a secco della Sezione ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Il trasferimento dei titoli suddetti può aver luogo soltanto in seguito ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione e non ha efficacia se non è annotato nel registro dei partecipanti e sui titoli medesimi.

TITOLO III
Operazioni

Art. 6.

Per l'attuazione dei suoi scopi la Sezione può:

a) concedere finanziamenti mediante mutui ed altre operazioni di credito (incluse le prestazioni di fidejussioni e di altre garanzie) a favore di imprese esercenti la navigazione marittima od altre attività ad essa connesse;

b) effettuare le operazioni consentite da leggi speciali, ivi compresi anche i finanziamenti di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, ed alle altre disposizioni concernenti il credito navale e peschereccio;

c) assumere partecipazioni (sia azionarie che in altre forme) in attività concernenti la navigazione marittima od altre attività ad essa connesse;

d) assumere partecipazioni in enti aventi per oggetto l'assunzione ed il collocamento di obbligazioni ed in enti esercenti il credito mobiliare in genere;

e) acquistare e rivendere, anche per conto di terzi, titoli pubblici e privati, crediti, effetti cambiari ed altri valori, ed effettuare anticipazioni e riporti per investimenti temporanei delle somme disponibili;

f) acquistare beni immobili per uso di propri uffici e per impiego di una aliquota non maggiore del 50 % degli utili passati a riserva, ed effettuare l'acquisto di beni mobili, di beni immobili e di altri valori (ivi compresi navi e galleggianti) in sede di realizzazione dei propri crediti, ed effettuare la rivendita dei beni suddetti;

g) espletare mandati relativi ad operazioni creditizie e finanziarie per conto di terzi;

h) emettere i titoli e contrarre i prestiti di cui al successivo art. 7;

i) compiere ogni altra operazione, attiva e passiva, consentita dallo statuto, dalle leggi applicabili alla Sezione, od autorizzata dall'Organo di vigilanza, e comunque utile al miglior raggiungimento dei suoi scopi, fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le operazioni di cui sopra possono essere effettuate sia in Italia che all'estero, e sia in lire che in valute estere.

Esse possono essere effettuate anche nei confronti di filiazioni estere di imprese italiane, di imprese italiane all'estero, nonchè di imprese estere, qualora il Consiglio di amministrazione della Sezione riconosca trattarsi di attività che presentano, direttamente od indirettamente particolare interesse per l'economia italiana.

I finanziamenti e le altre operazioni di credito non possono avere durata eccedente i 15 anni, salvo eventuali deroghe a tale limite che fossero eccezionalmente autorizzate dall'Organo di vigilanza.

Le operazioni della Sezione sono assistite dalle garanzie di volta in volta determinate dalla Sezione stessa, anche successivamente al perfezionamento di dette operazioni, sotto forma sia di garanzie reali, mobiliari ed immobiliari, che personali, le une e le altre prestate sia dai debitori che da terzi.

La Sezione può anche richiedere una speciale polizza di assicurazione integrativa delle normali polizze assicurative.

Gli Organi della Sezione determinano le norme e le modalità per il compimento delle operazioni.

Alle operazioni della Sezione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 7.

Per l'attuazione dei suoi scopi la Sezione può, sia in Italia che all'estero:

a) emettere obbligazioni portanti un interesse annuo, con o senza speciali garanzie, ed anche a premi;

b) emettere obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dalla Sezione stessa;

c) contrarre prestiti interni ed esteri, anche in altre forme, fermo sempre il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le obbligazioni non possono avere durata superiore a venti anni.

L'Organo di vigilanza può autorizzare eventuali deroghe eccezionali a tale limite.

Le emissioni delle obbligazioni debbono essere preventivamente approvate a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative.

I titoli ed i prestiti di cui al presente articolo possono essere emessi e contratti anche in valute estere, sotto la osservanza delle norme vigenti.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse insieme ad ogni altro impegno della Sezione (ivi compresi quelli dipendenti dalle fidejussioni e dalle altre garanzie prestate, in lire ed in valute estere) non può superare il vigintuplo del capitale sottoscritto e delle riserve.

Art. 8.

Le obbligazioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 7 sono emesse per l'attuazione delle operazioni attive di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)* dell'art. 6, e la loro circolazione alla fine di ciascun esercizio non può eccedere l'importo delle operazioni stesse.

Le obbligazioni di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 sono emesse in relazione a speciali gruppi di valori azionari di proprietà della Sezione.

Art. 9.

Le obbligazioni possono essere in certificati unitari o multipli, al portatore o nominativi, e questi ultimi anche con cedole al portatore. E' ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni, e gli altri titoli emessi dalla Sezione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, godono delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e delle successive disposizioni legislative.

Art. 10.

Le obbligazioni devono portare la firma autografa, od in fac-simile, di due membri del Consiglio di amministrazione espressamente delegati, ovvero di un membro del Consiglio di amministrazione epressamente delegato e del direttore generale (o di un vice direttore generale) dell'I.M.I. e devono essere segnati con timbro a secco della Sezione.

Art. 11.

Il rimborso delle obbligazioni in circolazione si effettua mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono ai piani di ammortamento compilati in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Le operazioni di estrazione delle obbligazioni sono effettuate pubblicamente. Ad esse debbono assistere un notaio ed almeno un componente del Collegio sindacale, nonchè un delegato dell'Organo di vigilanza.

La Sezione ha la facoltà di acquistare le obbligazioni da essa emesse, o alla pari o sotto la pari, e di rivederle.

Art. 12.

Le eventuali particolari garanzie o premi, afferenti a speciali serie di obbligazioni, debbono essere specificati nei prospetti relativi a ciascuna emissione.

TITOLO IV

Organi della sezione

Art. 13.

Gli Organi della Sezione sono:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il presidente (o chi ne fa le veci);
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

a) *L'Assemblea dei partecipanti*

Art. 14.

L'Assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta all'anno, nel primo quadrimestre successivo alla chiusura d'esercizio, per approvare il bilancio e la ripartizione degli utili, e, se occorra, per eleggere i consiglieri di Amministrazione ed i sindaci la cui nomina è riservata ai partecipanti.

Inoltre l'Assemblea dei partecipanti è convocata ogni qualvolta il presidente od il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno, o quando sia richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale.

Art. 15.

La convocazione dell'Assemblea dei partecipanti è effettuata dal presidente almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata ai partecipanti, contenente la indicazione dell'ordine del giorno, nonchè la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Nell'avviso predetto possono essere fissati anche il giorno e l'ora per la eventuale seconda adunanza, per l'ipotesi che nella prima non siano rappresentati tanti partecipanti e tante quote di capitale quanti sono indicati nel successivo art. 18.

Nell'adunanza di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Le adunanze delle Assemblee possono essere tenute anche in luoghi diversi da quello della sede legale della Sezione.

Art. 16.

Hanno diritto di intervenire alla Assemblea i partecipanti della Sezione soltanto per le quote possedute almeno un mese prima della data di riunione dell'Assemblea, secondo le risultanze del registro dei partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da uno o da due delegati, ma in tale secondo caso deve essere espressamente designato quegli che ha il diritto di voto.

Spetta al presidente dell'Assemblea dei partecipanti constatare la regolarità delle deleghe ed il genere il diritto di intervento e di voto.

Art. 17.

L'Assemblea dei partecipanti è presieduta dal presidente, o da chi ne fa le veci, o, in mancanza, dal più anziano di età fra i consiglieri di Amministrazione presenti.

Funziona da segretario dell'Assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'Assemblea stessa.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'Assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla Assemblea medesima.

Art. 18.

L'Assemblea dei partecipanti è validamente costituita in adunanza di prima convocazione quando siano intervenuti almeno metà dei partecipanti che rappresentino non meno dei due terzi del capitale della Sezione.

In adunanza di seconda convocazione, l'Assemblea dei partecipanti è validamente costituita qualunque sia l'aliquota del capitale ed il numero dei partecipanti intervenuti, salvo quanto stabilito al successivo art. 19.

L'Assemblea dei partecipanti regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i partecipanti, e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi che regolano la Sezione ed al presente statuto, obbligano tutti i partecipanti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 19.

Sono valide le deliberazioni che ottengano il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato dai presenti, esclusi gli astenuti, salvo che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio annuale e la ripartizione degli utili, per le quali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti, esclusi gli astenuti. Per quanto riguarda gli aumenti del capitale e le altre modificazioni dello statuto, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale della Sezione.

I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale posseduta.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interesse contrastante o contrapposto a quello della Sezione. Ogni questione che sorga al riguardo, è risolta dal presidente dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 20.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea medesima.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio di amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti ed i bilanci della Sezione, da essa approvati, sono pubblicati in sunto nella *Gazzetta Ufficiale.*

b) *Il presidente*

Art. 21.

Il presidente della Sezione è, di diritto, il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano.

In ogni ipotesi di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci, con identiche facoltà, il sostituto del presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Art. 22.

Spetta al presidente (o a chi ne fa le veci):

a) la legale rappresentanza della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza della Assemblea dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) di ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento della Sezione;

e) di consentire le cancellazioni, le postergazioni, le riduzioni, le restrizioni, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie, le liberazioni, ed in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte agli uffici marittimi, ai conservatori dei registri immobiliari, ai cancellieri dei tribunali, alle altre Amministrazioni ed uffici pubblici ed ai terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salve restando le facoltà deliberative attribuite a tale Organo;

f) di provvedere circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè di promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva (ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia), così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite;

g) di compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

h) di conferire procure e deleghe a terzi per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto, od a deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ed in ispecie anche conferire mandati generali o speciali alle liti, ad esigere ed a quietanzare.

c) *Il Consiglio di amministrazione*

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri, e cioè del presidente, del sostituto del presidente di cui all'art. 21, di un consigliere nominato dal Ministro per il tesoro, di un consigliere nominato dal Ministro per la marina mercantile, e di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei partecipanti.

La elezione è effettuata dall'Assemblea stessa a scheda segreta.

I consiglieri di nomina ministeriale ed i consiglieri eletti dall'Assemblea dei partecipanti durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto, e successivamente fino a quando entrano in carica i loro successori.

I consiglieri di nomina ministeriale e di elezione assembleare che formeranno il primo Consiglio di amministrazione resteranno in carica fino all'esercizio 1963-64 incluso.

Art. 24.

In caso di morte o di dimissioni di uno, o più, dei membri nominati dai partecipanti, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti, salvo conferma della Assemblea dei partecipanti.

I consiglieri di Amministrazione così nominati e confermati restano in carica per il periodo di tempo che ancora deve decorrere sulla durata della carica di coloro che hanno sostituito, ferma la loro rieleggibilità.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente (anche in località diversa da quella della sede della Sezione) mediante lettera, contenente la indicazione sommaria degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun membro del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con telegramma spedito ventiquattro ore prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre lo intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, esclusi gli astenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio debbono astenersi ogni qualvolta abbiano o rappresentino interesse contrastante o contrapposto a quello della Sezione. Ogni questione che sorga al riguardo, è risolta dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Consiglio su designazione del presidente.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti, che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 26.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, salvo quanto per legge o per statuto non sia riservato alla competenza di altri Organi.

Esso può deliberare la delega di determinate attribuzioni al presidente, o ad uno o più membri del Consiglio, o ad eventuali Comitati speciali dallo stesso nominati, nonchè il conferimento di mandati ed incarichi anche a persone estranee al Consiglio.

Art. 27.

I membri del Consiglio non contraggono alcuna obbligazione personale a causa delle loro funzioni. Essi debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario.

L'Assemblea dei partecipanti stabilisce le indennità del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

La Direzione della Sezione è affidata alla Direzione generale dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Questa potrà avvalersi della collaborazione di una Commissione tecnica nominata dal Consiglio di amministrazione anche all'infuori dei suoi membri.

La Sezione svolge la sua attività a mezzo degli uffici dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Il direttore generale dell'Istituto stesso assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, riferendo sulle operazioni sottoposte al Consiglio medesimo.

La ripartizione delle spese generali fra l'Istituto Mobiliare Italiano e la Sezione è effettuata alla chiusura di ogni esercizio, mediante accordi fra i due Enti, approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Art. 29.

La firma per tutti gli atti della Sezione spetta senza alcuna limitazione al presidente o, in sua sostituzione, a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 21.

Per gli atti di esecuzione delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e del presidente della Sezione nonchè per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, la firma spetta al direttore generale o ad un vice direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, salve le maggiori facoltà di firma che siano loro conferite dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, può conferire delegazioni speciali per determinati atti, o categorie di atti, ed attribuire la facoltà di firma a funzionari dello Istituto Mobiliare Italiano, determinandone i poteri.

d) *Il Collegio dei sindaci*

Art. 30.

Un Collegio di sindaci esercita presso la Sezione le funzioni di cui all'art. 31.

I sindaci sono cinque effettivi (di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno nominato dal Ministro per la marina mercantile e tre eletti dall'Assemblea dei partecipanti), e due supplenti eletti dall'Assemblea dei partecipanti.

L'Assemblea dei partecipanti sceglie il presidente del Collegio sindacale e stabilisce le indennità dei sindaci.

I sindaci effettivi e supplenti durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

I sindaci effettivi e supplenti di nomina ministeriale e di elezione assembleare, che formeranno il primo Collegio sindacale, resteranno in carica fino all'esercizio 1963-64 incluso.

Art. 31.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della Sezione e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

I sindaci attestano la veridicità dei bilanci, nonchè la osservanza dei limiti di cui agli articoli 7 ed 8.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti.

TITOLO V

Bilancio Utili Riserve

Art. 32.

Gli esercizi della Sezione decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il primo trimestre di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera sul progetto di bilancio dello esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci, che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione nel termine di quindici giorni. Esso è depositato, con la relazione dei sindaci, presso la sede della Sezione almeno otto giorni prima della data di riunione dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 33.

Gli utili netti della Sezione sono destinati come segue:

1) è prelevato il 20 per cento a favore della riserva;

2) è distribuito ai partecipanti un dividendo fino al 5 per cento del capitale versato;

3) il residuo è devoluto per il 75 per cento alla riserva, mentre il rimanente 25 per cento può essere distribuito pro rata ai partecipanti, o diversamente erogato secondo le deliberazioni della Assemblea dei partecipanti.

Art. 34.

Le plusvalenze realizzate nella rivendita dei titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà della Sezione concorrono a costituire un fondo oscillazioni valore titoli. Dal fondo stesso possono essere prelevate le eventuali perdite verificatesi nella rivendita di titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà della Sezione.

TITOLO VI

Disposizioni generali Liquidazione Vigilanza governativa

Art. 35.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, sono applicabili alla Sezione tutte le disposizioni, anche fiscali, che riguardano l'Istituto Mobiliare Italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1940, n. 657, e dell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, sono trasferiti anche al « Credito Navale », Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, i diritti ed i privilegi già spettanti, in forza del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito in legge 25 dicembre 1928, numero 3154, al cessato Istituto per il Credito Navale, relativamente all'esercizio del credito stesso.

Per effetto delle menzionate disposizioni di legge la Sezione ha facoltà di avvalersi della consulenza del Registro italiano navale per accertamenti concernenti il naviglio che sarà oggetto di ipoteca a favore della Sezione stessa, nonchè ha facoltà di procedere contro i debitori morosi, per la riscossione delle somme ad essa dovute, con l'istessa procedura di cui si avvale lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 5 del sopracitato regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, la Sezione dà comunicazione delle proprie determinazioni al tribunale ed all'ufficio marittimo competenti, mediante atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 36.

Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea dei partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale, o la cessazione dell'attività della Sezione.

Art. 37.

Qualora l'Assemblea dei partecipanti deliberi, nelle condizioni di cui all'art. 36, la cessazione dell'attività della Sezione, è riservato ad apposito provvedimento di Governo di stabilire l'eventuale liquidazione della Sezione e le modalità relative.

Art. 38.

La Sezione è sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Il presidente: SIGLIENTI

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di venti strade in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Vicenza e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali:

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso.

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le venti strade:

Teongio-confine con Verona (Spessa): km. 1,900;

Strada Riviera (Ponticelli)-Campiglia-Colleredo: km. 4,800;

Strada Riviera Ponte Botti-Albettone-Lovolo: chilometri 5,100;

Lonigo-Almisano-Statale n. 11: km. 6,250;

Grisignano-confine con Padova per Campodoro: km. 3,500;

Montorso-Montecchio Maggiore: km. 3,500;

Chiampo-Nogarole-Quargnenta-Cornedo: chilometri 15,650;

San Pietro Mussolino-Altissimo-Valdagno: chilometri 18,900;

Malo-San Vito-Schio: km. 7,900;

Sandrigo-Soella-strada Bassanese, con diramazione per Bressanvido: km. 4,500;

Rossano Veneto-Cusinati (Strada statale n. 47): km. 2,850;

Rossano-confine con Padova (per Galliera): chilometri 2,450;

Tezze-Borgo dell'Oppio-Baggi-Bassano del Grappa, con diramazione per Cartigliano: km. 12,350;

Schiavon-Mason: km. 4,800;

Sandrigo-Strada provinciale Chizzalunga (quattro strade): km. 1,900;

Sarcedo-Montecchio Precalcino-Passo di Riva, con diramazione per Dueville: km. 12,300;

Caltrano-Calvene-Strada provinciale Gasparona: km. 14,550;

Strada Asolana-Mussolente-confine con Treviso: km. 2,300;

Artiero-Velo-Strada provinciale Valdastico: chilometri 4,300;

Dueville-Pilastroni (Strada Marosticana): chilometri 3,400,

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1960, nè con il successivo decreto ministeriale 19 maggio 1961;

Vista la richiesta della provincia di Vicenza in data 13 aprile 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4084)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di trenta strade in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Vercelli e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Vista la deliberazione n. 343 del 7 marzo 1962, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto che siano classificate provinciali trenta strade (km. 140 + 017) comprese nel suddetto piano generale che non sono state classificate provinciali con il decreto ministeriale 26 settembre 1960;

Vista la delibera della provincia di Vercelli in data 7 marzo 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade, scorrenti in provincia di Vercelli, di cui alle premesse:

1) Fobello-Cervatto;
2) Borgosesia-Foresto Sesia;
3) Dal Santuario di Graglia a Muzzano;
4) Rovasenda-Buronzo;
5) Rovasenda-Lenta;
6) Borgovercelli-Casalino;
7) Villarboit-frazione San Marco-Cascine San Giacomo;
8) Gaglianico-Ponderano;
9) Dal bivio della comunale Casanova Elvo-Olcenengo dopo il ponte alla comunale per Carisio presso San Germano;
10) Ronco-Valdegno-raccordo frazione Poccia;
11) Valle San Nicolao-Bioglio;
12) Borgovercelli-Vinzaglio;
13) Ronco provinciale Biella-Valsesia;
14) Dal bivio della provinciale Crescentino-Ivrea in comune di Cigliano a Maglione;
15) Da Rive alla provinciale Vercelli-Trino;
16) Occhieppo Inf.-Borriana-Ponderano;
17) Cigliano-Saluggia;
18) Mongrado-Borriana;
19) Balocco-Cascina Buronzina;
20) Zimone-Viverone;
21) Da San Paolo Cervo alla provinciale Biella-Piedicavallo;
22) Pralungo-Cossila-Pollone;
23) Camandona-Pianezze;
24) Vergnasco-Benna;
25) Villarboit-Busonengo;
26) Rossazza-San Giovanni-Galleria-Oropa;
27) Villarboit-Formigliana;
28) Mottalciata-Candelo;
29) Villarboit-Cascine San Giacomo;
30) Magnano-S. Sudario-Cerrione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bologna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le sette strade:

Castelfranco Emilia-Monteveglio, km. 7,175;

Valle del torrente-Ghiaie di Serravalle, km. 11,600;

Gaggio Montano-Masera, km. 8,820;

Marano-Canevaccia-Confine Modenese, km. 13,000;

Castiglione-Baragazza-Campallorzo, km. 14,800;

San Donato passando per San Donino Granarolo-San Gabriele-Marmorta, km. 45,020;

Padullese passando per Calderara di Reno e Podrelle, km. 17,470,
che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 4 aprile 1960;

Vista la richiesta 7 giugno 1962 dell'Amministrazione provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cremona e nel quale sono riportate:

a) la strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso:

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade:

1) da Bagnolo Cremasco e Chieve a Casaletto Ceredano: km. 5,100;

2) da Gabbioneta per Pessina Cremonese-Cappella Picenardi-Derovere alla strada provinciale Giuseppina in località Gurata: km. 17,200;

3) da Cicognolo per Cappella Picenardi-Torre de' Picenardi-strada statale Padana inferiore in località San Lorenzo Picenardi ad Isola Dovarese: km. 14,000;

4) da Palazzo Pignane per Monte Cremasco a Vaiano Cremasco: km. 3,200;

5) da Casaletto Ceredano per Capergnanica a Crema: km. 7,500;

6) da Annicco per Paderno Ponchielli a Casalbuttano: km. 8,000;

7) da Dovera al confine con la provincia di Milano verso Boffalora: km. 2,700;

8) da Capergnanica a Chieve: km. 2.500;

9) da Bottaiano a Ricengo: km. 1,400;

10) dal confine con la provincia di Brescia verso Acqualunga per Castelvisconti-Casalbuttano-Olmeneta-Pozzaglio alla Strada statale n. 45-*bis*: km. 18.500;

11) dal confine con la provincia di Brescia verso Pralboino per Ostiano al confine con la provincia di Brescia verso Gambara: km. 6,000,
che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 15 dicembre 1960, nè con il successivo decreto ministeriale 30 giugno 1961;

Vista la nota 12 maggio 1962, n. 3128, dell'Amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le undici strade:

1) da Bagnolo Cremasco e Chieve a Casaletto Ceredano: km. 5,100;

2) da Gabbioneta per Pessina Cremonese-Cappella Picenardi-Derovere alla strada provinciale Giuseppina in località Gurata: km. 17,200;

3) da Cicognolo per Cappella Picenardi-Torre de' Picenardi-strada statale Padana inferiore in località San Lorenzo Picenardi ad Isola Dovarese: km. 14,000;

4) da Palazzo Pignano per Monte Cremasco a Vaiano Cremasco: km. 3,200;

5) da Casaletto Ceredano per Capergnanica a Crema: km. 7,500;

6) da Annicco per Paderno Ponchielli a Casalbuttano: km. 8,000;

7) da Dovera al confine con la provincia di Milano verso Boffalora: km. 2,700;

8) da Capergnanica a Chieve: km. 2.500;

9) da Bottaiano a Ricengo: km. 1,400;

10) dal confine con la provincia di Brescia verso Acqualunga per Castelvisconti-Casalbuttano-Olmeneta-Pozzaglio alla Strada statale n. 45-*bis*: km. 18,500;

11) dal confine con la provincia di Brescia verso Pralboino per Ostiano al confine con la provincia di Brescia verso Gambara: km. 6.000,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956 riguardante le norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956 riguardante le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956, riguardante le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo

6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero come segue:

a) a fronte di esportazione e di importazione di merci o prestazioni di servizi:

se in via anticipata entro 360 giorni che precedono l'esportazione o l'importazione delle merci o la prestazione di servizi;

se in via posticipata entro 360 giorni successivi all'esportazione o alla importazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

b) a fronte di operazioni diverse da quelle sopra indicate, secondo le disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per il commercio estero
PRETI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1962.
Modificazioni ed aggiunte alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo Annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi Annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Viste le note esplicative per l'interpretazione e l'applicazione della nomenclatura di Bruxelles redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art 4, punto *c*), alla predetta Convenzione sulla nomenclatura, che sono state tradotte in italiano, raccolte in tre volumi quali Note esplicative della tariffa dei dazi d'importazione della Repubblica Italiana, e messe in applicazione con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1959, n. 30;

Visto il foglio di modificazioni n. 11 alle Note esplicative di Bruxelles, redatto dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles ai sensi dell'art. 4, punto *c*), alla predetta Convenzione sulla nomenclatura, che è stato tradotto in italiano;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, di cui all'Allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO

Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana

VOLUME I

Pag. 2 *Regola* 3; *lettera* c); *riga* 3ª:
Dopo la parola « elevato » togliere il punto ed aggiungere quanto segue:
« e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa ».

Pag. 4:
Dopo la Regola 5 e relativo commentario, aggiungere la Regola 6 seguente:

REGOLA 6

« Le suddette regole sono ugualmente valide, « mutatis mutandis », per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile ».

Pag. 10 *Voce* 02.02: *testo della voce*:
Entro parentesi leggere: « (esclusi i fegati) » invece di: « (escluso il fegato) ».

Pag. 10 *Voce* 02.02; *riga* 2ª:
Leggere: « ad esclusione dei fegati che sono compresi » invece di: « .ad esclusione del fegato che è compreso ».

Pag. 10 *Voce* 02.03; *testo della voce*:
Leggere: « Fegati di » invece di « Fegato di ... ».

Pag. 11 *Voce* 02.06; *testo della voce*:
Entro parentesi leggere « (esclusi i fegati di volatili) » invece di « (escluso il fegato di volatili) ».

Pag. 11 *Voce* 02.06; *riga* 2ª:
Leggere: « . ai fegati di volatili . » invece di: « al fegato di volatili ».

Pag. 19 *Voce* 05.08; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « in una forma determinata » invece di: « in forma determinata ».

Pag. 61 *Voce* 14.03; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « nella fabbricazione » invece di: « per la fabblicazione ».

Pag. 68 *Voce* 15.01; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « Strutto ed altri grassi . » invece di: « Strutto e altri grassi . ».

Pag. 72 *Voce* 15.10; *testo della voce;* 1ª:
Mettere una virgola dopo la parola « raffinazione ».

Pag. 82 *Voce* 16.03; *testo della voce*:
Legge: « Estratti e sughi di carne in recipienti o involucri immediati. » invece di: « Estratti e sughi di carne. ».

Pag. 83 *Voce* 16.04; *paragrafo* 5); *riga* 1ª:
Leggere: « i pesci preparati o conservati con ... » invece di: « i pesci conservati con ».

Pag. 84 *Vove* 17.01; *testo della vace*:
Leggere: « Zuccheri di barbabietole ... » invece di: « Zucchero di barbabietola . ».

Pag. 89 *Voce* 18.02; *testo della voce*:
Leggere: « Gusci o bucce .. » invece di « Guscio, bucce ... ».

Pag. 91 *Voce* 19.01; *esclusione* d); *ultima riga*:
Leggere: « *d*) gli enzimi del malto (veggansi le Note esplicative della voce n. 29.40). » invece di: « *d*) la diastasi del malto (n. 29.40). ».

Pag. 93 *Voce* 19.05; *capoverso* 1º; *righe da* 1 *a* 3:
Sostituire il primo capoverso: « Questa voce ... nel latte. » con quanto segue:
« Questa voce comprende una serie di preparazioni alimentari ottenute da semi di cereali (mais, frumento, riso, orzo, ecc.), soffiati o tostati oppure soffiati e tostati, per renderli croccanti. Queste preparazioni sono generalmente destinate ad essere utilizzate, tal quali o in miscela con il latte, come alimenti per la prima colazione. ».

Pag. 94 *Voce* 19.05; *ultimo capoverso; righe* 6ª *e* 7ª:
Sostituire la frase: « Rientrano ugualmente ... corn-flakes. » con la seguente:
« Rientrano ugualmente in questa voce le preparazioni simili, ottenute con farina o crusca tostata o soffiata oppure tostata e soffiata, che si consumano alla stessa maniera dei « corn-flakes ».

Pag. 96 *Voce* 20.01; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « mostarda o zucchero. » invece di: « mostarda o zuccheri. ».

Pag. 97 *Voce* 20.04; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « cotte negli zuccheri .. » invece di: « cotte nello zucchero .. ».

Pag. 98 *Voce* 20.04; *riga* 11ª:
Leggere: « I prodotti principali cotti negli zuccheri sono . » invece di: « I principali prodotti cotti nello zucchero sono . ».

Pag. 103 *Voce* 21.06; *paragrafo* 3); *righe* 2ª *e* 3ª:
Sostituire la frase: « Si presenta, . odore alcolico; » con la seguente:
« Si presenta, in generale, pressato, in pani di colore grigio-giallastro e di odore alcolico; si trova anche in commercio allo stato secco, molto spesso sotto forma di polvere granulare. ».

Pag. 116 *Voce* 24.02; *testo della voce*:
Leggere: « estratti o sughi di tabacco. » invece di: « estratti e sughi di tabacco. ».

Pag. 122 *Voce* 25.03; *testo della voce*:
Leggere: « esclusi » invece di: « escluso ».

Pag. 128 *Voce* 25.17: *testo della voce; riga* 1ª
Mettere una virgola dopo la parola « ghiaia, ».

Pag. 129 *Voce* 25.18; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « anche cotta o calcinata » invece di: « anche calcinata ».

Pag. 129 *Voce* 25.18; 2° *capoverso; riga* 2ª:
Leggere: « . la dolomite cotta o calcinata (compresa la dolomite cruda, cotta o calcinata . » invece di: « .. la dolomite calcinata (compresa la dolomite cruda o calcinata .. ».

Pag. 135 *Voce* 26.01; *penultimo paragrafo; riga* 36ª:
Togliere il punto finale dopo la parentesi ed aggiungere quanto segue
« come pure la molibdenite destinata a servire da lubrificante, la sabbia zirconifera destinata ad essere utilizzata come opacizzante nella fabbricazione degli smalti e la pirolusite destinata ad essere utilizzata nelle pile elettriche secche (n. 25.32)

Pag. 136 *Voce* 26.02; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere « scaglie » invece di « battiture ».

Pag. 136 *Voce* 26.02; *capoverso* 4°, *riga* 1ª:
Leggere: « Per scaglie s'intendono quelle di ossido » invece di: « Per battiture s'intendono le scaglie di ossido . ».

Pag. 142 *Voce* 27.05 bis; *testo della voce*:
Leggere: « Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili (voce facoltativa). » invece di « Gas illuminante, gas povero e gas d'acqua (voce facoltativa). ».

Pag. 144 *Voce* 27.10; *testo della voce; riga* 1ª:
Dopo la parentesi togliere la virgola e mettere: « punto e virgola ».

Pag. 146 *Voce* 27.12; *capoverso* 1° *e* 2°; *righe da* 1 *a* 6:
Sostituire i capoversi 1° e 2°: « La vaselina è ... raffinato. » con quanto segue:
« La vaselina è una sostanza untuosa, di colore bianco, giallastro o bruno scuro a riflessi verdastri, che è ottenuta da residui della distillazione di certi oli greggi di petrolio o miscelando oli di petrolio a viscosità molto elevata con detti residui o ancora miscelando paraffina o ceresina con un olio di petrolio sufficientemente raffinato. Questa voce comprende sia la vaselina greggia (chiamata talvolta petrolatum) che la vaselina decolorata o depurata. Rientrano ugualmente in questa voce le vaseline ottenute per sintesi. ».

Pag. 146 *Voce* 27.13; *testo della voce*:
Entro parentesi leggere: « (gatsch, slack, wax, ecc.), » invece di « (gatsch o slack wax), ».

Pag. 146 *Voce* 27.13; *capoverso* 6°, *righe* 18ª *e* 19ª:
Sostituire la frase: « I residui paraffinosi ... lubrificanti. » con la seguente:
« I residui paraffinosi (gatsch, slack wax e scale wax) provengono dalla deparaffinazione degli oli lubrificanti. Sono meno raffinati della paraffina ed hanno un tenore in olio più elevato. Il loro colore varia dal bianco al bruno chiaro ».

Pag. 159 *Voce* 28.05; *testo della voce; riga* 1ª:
Entro parentesi leggere: « compresi » invece di: « composir ».

Pag. 184 *Voce* 28.28; *paragrafo* 9); *capoverso* 4°; *riga* 13ª:
Leggere: « molibdeno » invece di: « mobildeno ».

Pag. 193 *Voce* 28.30; *parte* B); *paragrafo* 6); *riga* 3ª:
Sostituire la parola: « carbonati » con la seguente: « cloroborati ».

Pag. 198 *Voce* 28.35; *paragrafo* 7); *riga* 5ª:
Sostituire le parole: « i cadmoponi » con la seguente: « coloranti ».

Pag. 254 *Voce* 29.11; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « a funzioni ossigenate .. » invece di: « a funzion ossigenate . ».

Pag. 288 *Voce* 29.38; *parte* D); *paragrafo* 4); *riga* 1ª:
Leggere « Alcole pantotenico (D- e DL-) o (D- e DL-) pantotenolo » invece di: « Alcool D- pantotenico o D- pantotenolo ».

Pag. 289 *Voce* 29.38; *parte* F); *titolo*:
Leggere:

« F) VITAMINA B_9
E SUOI DERIVATI PRESENTANTI LA STESSA ATTIVITA' »

Pag 289 *Voce* 29.38; *parte* F); *capoverso* 2°; *riga* 4ª:
Eliminare la frase seguente: « Il sale di sodio . classificati qui » ed aggiungere i paragrafi seguenti
« 1) Vitamina B_9 (acido folico o acido pteroilglutammico).
Il sale di sodio e il sale di calcio di questa vitamina sono anche classificati in questa voce.
2) Acido folinico (acido 5 formil 5, 6, 7, 8 tetraidropteroil-glutammico) ».

Pag. 294 *Voce* 29.39; *parte* D); *paragrafo* 2°:
Dopo la riga 4ª aggiungere quanto segue:
« Sono ugualmente qui compresi
a) Il tetraacetil-beta-D-glucoside.
b) Il 6-(beta-lactosido)-D-glucoside.

Pag. 295 *Voce* 29.39; *parte* F); *paragrafo* 2°:
Dopo il paragrafo 2), aggiungere quanto segue:
« 3) Fattore glicogenolitico ipoglicemico (H.G.F.) ».

Pag. 296 *Voce* 29.39; *parte* H):
Dopo il paragrafo 2) intercalare il nuovo paragrafo seguente
« 3) 9 alfa-fluoro-11 beta-ossi-17-metiltestosterone (9-alfa-fluoro-11 beta: 17 beta-diossi-17 alfa metilandrost-4-en-3-one). ».

Pag. 296 *Voce* 29.39; *Parte* H):
L'attuale paragrafo 3) diventa paragrafo 4).

Pag. 297 *Voce* 29.40:
Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:
« 29.40 Enzimi.

Gli enzimi sono sostanze organiche costituite da cellule di organismi animali o vegetali, capaci di determinare e di regolare alcune reazioni chimiche specifiche all'interno o all'esterno delle cellule viventi senza subire modificazioni nella loro struttura chimica.

Gli enzimi possono essere suddivisi:

I) In funzione della loro costituzione chimica, in:

a) Enzimi la cui molecola è costituita unicamente da sostanze proteiche (pepsina, tripsina, ureasi, ecc.).

b) Enzimi la cui molecola è costituita da sostanze proteiche e da un catione (rame, zinco, magnesio): (ossidasi dell'acido ascorbico, fosfatasi alcalino, ecc.).

c) Enzimi la cui molecola è costituita da sostanze proteiche e da un composto organico non proteico di peso molecolare poco elevato (e quindi resistente al calore), talvolta denominato coenzima o gruppo prostetico. Una tale molecola può talvolta contenere un catione (catalasi, perossidasi, ecc.).

II) In funzione della loro attività, in: Idrolasi, ossidasi, desmolasi, tranferasi, ecc.

* * *

Gli enzimi di questa voce comprendono:

A) Gli enzimi puri.

B) I concentrati enzimatici.

Fra i prodotti della specie che si trovano nel commercio i più importanti sono i seguenti:

1) *Gli enzimi pancreatici.*

Fra gli enzimi secreti dal pancreas, la tripsina e la chimotripsina che scindono le proteine, l'alfa-amilasi che scinde le fecole e gli amidi e la lipasi che scinde i grassi, sono i più

importanti perchè sono gli agenti principali della digestione intestinale umana e animale.

La tripsina, la chimotripsina, l'alfa-amilasi e la lipasi sono compresi in questa voce quando si presentano allo stato puro. Sono ottenuti da soluzioni enzimatiche del pancreas delle gregge, per precipitazione frazionata con alcole o con solfato di ammonio o con metodi di assorbimento.

Sono pure inclusi in questa voce i concentrati enzimatici del pancreas (ottenuti per estrazione dal pancreas fresco o secco per mezzo di solventi e essiccamento), ai quali si sono aggiunti sali (ad esempio, solfato di sodio anidro), che assorbono molta acqua di cristallazzazione. Questi concentrati possono anche contenere alcuni colloidi protettori, quali la gomma arabica, la gelatina o mucillaggini vegetali (ad esempio, farina di semi di carrube), che, in quanto agenti stabilizzanti, permettono la conservazione o il trasporto.

Non sono considerati come concentrati enzimatici compresi in questa voce, i prodotti contenenti sali diversi da quelli la cui presenza deriva necessariamente dai processi di fabbricazione (cloruro di sodio, sali di calcio, ecc.) o sostanze estranee, quali sostanze proteiche, amido o prodotti tensioattivi. Questi prodotti costituiscono preparazioni che sono da classificare, secondo la loro composizione o secondo l'uso al quale sono destinate, ad esempio, come medicamenti (n. 30.03), come preparazioni enzimatiche per liscivie (n. 34.02), come maceranti artificiali per conceria (n. 32.03).

Gli enzimi pancreatici che sono utilizzati principalmente in medicina e in farmacia per il trattamento dei disturbi della digestione, servono anche per fabbricare prodotti sbozzimanti, prodotti enzimatici per il bucato, per la preparazione di prodotti depilatori e di maceranti per l'industria del cuoio.

2) *La pepsina.*

La sostanza di base per la preparazione della pepsina è la mucosa dello stomaco dei suini o dei bovini. E' ottenuta per autolisi o per estrazione, seguita da purificazione per precipitazione.

In questa voce è inclusa la pepsina allo stato cristallizzato o sotto forma di polvere il cui colore varia dal giallo chiaro al giallo bruno. Ai fini della sua stabilizzazione, la pepsina è talvolta conservata in una soluzione satura di solfato di magnesio o triturata con saccarosio o lattosio (pepsina in polvere).

La pepsina è utilizzata principalmente in medicina, in combinazione con acido cloridrico o con cloridrato di betaina o anche sotto forma di vino di pepsina per il trattamento della dispepsia gastrica.

3) *Il presame (lab-fermento, chimosina, rennina).*

Il presame fa coagulare la caseina del latte. E' ottenuto dall'abomaso (caillette) fresco o essiccati dei vitelli lattanti.

Questa voce comprende il presame allo stato liquido o sotto forma di polvere.

Il presame allo stato liquido o sotto forma di polvere può contenere, oltre ai sali necessariamente presenti in conseguenza dei procedimenti impiegati nelle sue preparazioni (cloruro di sodio, cloruro di calcio, solfato di sodio, ecc.), agenti di conservazione (ad esempio, glicerina).

Il presame è utilizzato per la precipitazione della caseina nell'industria del formaggio e per la fabbricazione di fibre proteiche.

4) *Gli enzimi del malto.*

Trattasi di amilasi del malto allo stato puro, esclusi, in conseguenza, gli estratti del malto classificati nella voce numero 19.01 come pure gli enzimi del malto, ai quali siano stati aggiunti sali di calcio, maltosio, enzimi pancreatici, agenti imbibenti, acido lattico, ecc.

I prodotti di questo tipo, che sono utilizzati specialmente come prodotti sbozzimanti per tessuti, sono classificati nella voce n. 38.19.

5) *La papaina, la bromelina, la ficina.*

Con il nome di papaina si indica sia il succo disseccato della papaia (carica papaya) che le due frazioni ottenute da questa, la papaina nel senso vero e proprio della parola e la chimopapaina.

La papaina ha varie utilizzazioni: serve per ottenere i peptoni per mezzi di coltura batteriologici (per fermentazione della carne o della caseina), per la fabbricazione di birre non alterabili dal freddo, per la fabbricazione di prodotti per intenerire la carne, in medicina per facilitare la digestione fermentativa e per combattere alcuni vermi intestinali, nell'industria del cuoio per la depilazione delle pelli.

Tuttavia, si classifica in questa voce soltanto la papaina allo stato puro, preparata dal succo di papaina con metodi speciali di purificazione.

Questa voce comprende pure la bromelina allo stato puro, ottenuta dal succo di ananasso e la ficina allo stato puro, isolata dal succo lattiginoso di alcuni fichi.

Al contrario il succo essiccato che è il prodotto più importante dal punto di vista commerciale e che è parzialmente idrosolubile, è da classificare nella voce n. 13.03.

La papaina aggiunta di destrosio, di cloruro di sodio o di analoghe sostanze, che serve per rendere tenera la carne, è da classificare nella voce n. 38.19.

6) *La trombina, la trombochinasi.*

La trombina allo stato puro può essere estratta in forma di polvere dal plasma sanguigno trattato con acido citrico. Trasforma il fibrinogeno idrosolubile in fibrina insolubile.

La trombochinasi, altro enzima del sangue, è ottenuta allo stato puro dai polmoni di bovini; in presenza di ioni calcio trasforma la protrombina in trombina.

La trombina e la trombochinasi sono usate in medicina come emostatici.

La trombina e la trombochinasi condizionate come medicamenti sono classificate nella voce n. 30.03.

7) *Le amilasi e le proteasi provenienti da batteri e da muffe.*

Alcuni ceppi di batteri e di muffe formano in mezzi appropriati di coltura quantità considerevoli di amilasi e di proteasi che sono secrete in tali mezzi. Secondo la scelta di questi, si può ottenere un contenuto differente in amilasi e proteasi.

a) *Le amilasi.*

Le amilasi batteriche sono preparate, ad esempio, sottoponendo un brodo di coltura del tipo abituale alla fermentazione con batteri della specie « bacillus subtilis ».

Dopo l'eliminazione dei corpi microbici e delle altre impurezze, le soluzioni sono concentrate per ispessimento oppure solidificate a mezzo di solfato di sodio.

Si possono anche precipitare gli enzimi da queste soluzioni.

In questa voce sono da classificare solo i concentrati che hanno un potere di liquefazione uguale o superiore a 650.000.

I prodotti che hanno un potere di liquefazione inferiore a 650.000, ad esempio un concentrato secco mescolato a cloruro di sodio, costituiscono preparazioni che sono da classificare secondo la loro composizione o secondo l'uso al quale sono destinate (ad esempio, prodotti sbozzimanti della voce n. 38.19). Le amilasi batteriche servono principalmente per la fabbricazione di prodotti sbozzimanti.

b) *Le proteasi.*

Le proteasi sono ottenute con gli stessi procedimenti delle amilasi. Tuttavia, sono compresi in questa voce solo i concentrati che hanno un potere proteolitico uguale o superiore a 800.000, determinato secondo il metodo di Löhlein e Volhard.

I prodotti che hanno un potere proteolitico inferiore a 800.000 costituiscono preparazioni che sono da classificare secondo la loro composizione o secondo l'uso al quale sono destinate.

Le proteasi batteriche servono per ottenere prodotti sbozzimanti e prodotti per bucato; le proteasi ricavate dalle muffe sono utilizzate in medicina e in farmacia.

8) *Gli enzimi pectolitici.*

Questa voce comprende solo gli enzimi pectolitici allo stato puro (le poligalatturonasi, le pectine-metilesterasi, ecc.).

Gli enzimi pectolitici che si trovano in commercio sono nella maggior parte dei casi preparazioni (ad esempio, gli enzimi pectolitici aggiunti di gelatina, bentonite, ecc., che servono a chiarificare il vino ed i succhi di frutta). Queste preparazioni sono comprese, in quanto chiarificanti, nella voce n. 38.19.

Gli enzimi pectolitici sono utilizzati per la fabbricazione di chiarificanti in quanto provocano la decomposizione delle pectine.

9) *L'invertasi.*

L'invertasi è ottenuta molto spesso dal lievito di birra a bassa fermentazione.

In questa voce è compresa solo l'invertasi allo stato puro stabilizzata con i mezzi usuali.

Esclusioni

Sono esclusi da questa voce:

a) I lieviti (n. 21.06).

b) I coenzimi, quali la cocarbossilasi (pirofosfato d'aneurina), la codecarbossilasi (piridossal-pirofosfato), la cozimasi (nucleotide di difosfopiridina) (n. 29.35).

c) Le ghiandole allo stato secco ed altri prodotti della voce n. 30.01.

d) Le colture microbiche ed altri prodotti della voce n. 30.02.

Pag. 295 - *Voce* 29.39; *parte* G) 1); *righe da* 6 *a* 10:

Leggere come segue:

« Tra i suoi esteri si può citare il benzoato, polvere cristallina bianca, meno solubile in acqua, ma più solubile in benzolo dell'estrone.

I sali di piperazina dell'estere solforico si presentano sotto forma di polvere cristallina bianca o giallastra, assai poco solubile in acqua; sono talvolta stabilizzati con un poco di piperazina.

Invece di: « Tra i suoi esteri si può... con un poco di piperazina ».

Pag. 300 - *Voce* 29.43; *paragrafo* 1);

Sostituire il paragrafo 1): « il glucosio... medicina » con il seguente:

« 1) il glucosio (destrosio); il glucosio anidro ed il glucosio monoidrato si presentano in polvere cristallina o in granuli; ».

Pag. 302 - *Voce* 30.01; *testo della voce; riga* 1ª:

Leggere: « anche polverizzati; ... » invece di: « anche se polverizzati, ... ».

Pag. 305 - *Voce* 30.03; *fine voce; nota aggiunta* a) scritta con carattere diverso:

Leggere: « *a*) nella voce 30.03 la frase « a base di » limita la classificazione ... » invece di: « *a*) nella voce 30.03 il termine « contenenti » limita la classificazione ... ».

Pag. 305 - *Voce* 30.03; *fine voce; nota aggiunta* b) scritta con carattere diverso:

Leggere: « *b*) nella sottovoce 30.03-A-II la classificazione, basata ... » invece di: « *b*) nella sottovoce 30.03-b-4) la classificazione, basata ... ».

Pag. 307 - *Voce* 30.05; *a fine voce; dopo il paragrafo* 6):

Aggiungere quanto segue:

« Nella sottovoce 30.05-C-I-a la frase « a base di » limita la classificazione ai prodotti della specie costituiti esclusivamente, salvo la presenza di eccipienti, edulcoranti, diluenti e simili, da una o più delle sostanze nominate. ».

Pag. 311 - *Voce* 31.05; *testo della voce: riga* 2ª:

Leggere: « sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di kg. 10 » invece di: « sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10 ».

Pag. 311 - *Voce* 31.05; *parte* C):

Alla fine del paragrafo 4) aggiungere il paragrafo 5) seguente:

« 5) il nitrato sodico-potassico, miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio. ».

Pag. 318 - *Voce* 32.07; *paragrafo* 6); *riga* 1ª:

Eliminare la parola seguente: « cadmopone. ».

Pag. 321 - *Voce* 32.09; *testo della voce; riga* 4ª:

Leggere: « Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la .... » invece di: « Tinture presentate in forme o confezioni per la .... ».

Pag. 323 - *Voce* 32.10; *testo della voce; riga* 2ª:

Leggere: « gradazioni di tinta o per divertimento, ... » invece di: « gradazioni di tinta e per divertimento, ... ».

Pag. 326 - *Voce* 33.01; *testo della voce*:

Leggere: « Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi. » invece di: « Oli essenziali (deterpenati o non); essenze concrete o assolute; resinoidi ».

Pag. 332 - *Voce* 34.01;

Dopo il paragrafo 9): « i saponi industriali ...... carattere di saponi. » aggiungere quanto segue:

« I prodotti compresi in questa voce possono contenere una piccola quantità di prodotti tensioattivi di sintesi. ».

Pag. 340 - *Voce* 35.06; *testo della voce; riga* 2ª:

Leggere: « colle in recipienti o involucri di peso ... » invece di: « colle in confezioni di peso ... ».

Pag. 353 *e* 354 - *Voce* 38.03.

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con il testo seguente:

38.03 - *Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naurali attivate.*

Un carbone o una sostanza minerale sono considerati attivati quando la loro struttura superficiale è stata modificata mediante un trattamento appropriato (termico, chimico, ecc.) per renderli atti a certi impieghi, ad esempio la decolorazione, l'adsorbimento di gas o di umidità, la catalisi, lo scambio ionico, la filtrazione.

Questi prodotti possono essere riuniti in due gruppi:

I) Prodotti caratterizzati generalmente da una superficie specifica molto elevata (dell'ordine di centinaia di m² per grammo) che presentano legami di Van der Waals (adsorbimento fisico) oppure legami chimici liberi suscettibili di essere saturati da molecole organiche od inorganiche (adsorbimento chimico).

I prodotti della specie sono ottenuti per trattamento chimico o termico, o entrambi da alcune sostanze vegetali o minerali (argilla, bauxite, ecc.) in presenza di impurezze naturali o di prodotti estranei aggiunti.

Questo trattamento determina una modificazione di struttura della sostanza di base con aumento della superficie specifica e può essere accompagnata, per le sostanze cristalline, da deformazioni del reticolo dovute all'inserimento o alla sostituzione nel reticolo stesso di atomi di valenza differente.

Le valenze che restano così libere possono determinare sulla superficie una condensazione di protoni o di elettroni, che conferiscono al prodotto l'attività di adsorbimento chimico, di catalisi o di scambio ionico.

II) Prodotti che hanno generalmente una superficie specifica molto elevata (dell'ordine dal m² a qualche decina di m² per grammo). Benchè abbiamo una densità di carica elettrica in generale elevata, questi prodotti non possiedono una capacità spiccata di adsorbimento ed in conseguenza non sono decoloranti. Sono però capaci di stabilire, in sospensione acquosa, interazioni elettrostatiche intense verso i colloidi, facilitandone o impedendone la coagulazione, ciò che li rende atti ad essere impiegati come agenti filtranti.

Anche i prodotti di questo secondo tipo sono ottenuti generalmente mediante trattamento termico appropriato; la presenza di sostanze alcaline durante la loro calcinazione può talvolta favorire la formazione di cariche superficiali.

Fra i prodotti che sono classificati in questa voce si possono citare:

A) I carboni attivati. Sono comunemente ottenuti per trattamento ad alta temperatura di carboni di origine vegetale, minerale o altro (carboni di legna, di noce di cocco, torba, lignite, litantrace, antracite, ecc.) in presenza di vapore d'acqua, di anidride carbonica o di altri gas (attivazione per mezzo di gas) o per calcinazione secca di sostanze cellulosiche previamente impregnate di soluzioni di alcuni prodotti chimici (attivazione chimica).

I carboni attivati sono utilizzati sotto forma di polveri fini per la decolorazione di liquidi in numerose industrie (dello zucchero, del glucosio, degli oli, in enologia, nelle industrie farmaceutiche, ecc.).

Sotto forma di granuli, servono per l'adsorbimento di gas e di vapori, e in particolare, al recupero di solventi volatili (nelle operazioni di lavaggio a secco, di debenzolaggio del gas illuminante, ecc.), per la depurazione dell'acqua, per il condizionamento dell'aria e per la protezione contro i gas tossici.

Si usano anche come catalizzatori e per eliminare i gas che si accumulano sugli elettrodi durante il processo di elettrolisi (depolarizzanti).

B) Le sostanze minerali naturali attivate, tra le quali si possono citare:

1) Le silici fossili attivate, preparate dalle terre di diatomee o da altre terre silicee fossili.

Queste terre sono selezionate, decalcificate, se necessario, mediante acidi, calcinate in presenza di sostanze agglomeranti, quali il cloruro o il carbonato di sodio, ed in seguito macinate e classificate granulometricamente mediante selezione appropriata.

2) Alcune rocce vulcaniche, come le perliti, alle quali, dopo una prima macinazione, viene fatto subire uno choc termico in una fiamma a temperatura elevata (1000° C e più), seguita da una seconda macinazione e classificazione granulometrica.

Queste due categorie di prodotti a peso specifico apparente molto basso sono utilizzate come sostanze filtranti principalmente nella preparazione di prodotti chimici o farmaceutici (specialmente antibiotici) nell'industria dello zucchero, del glucosio, nel trattamento delle bevande per la filtrazione delle acque, ecc.

3) Le argille e le terre attivate consistono in argille colloidali o in terre argillose selezionate, attivate, secondo la loro destinazione, a mezzo di un agente alcalino o acido, essiccate e macinate. Attivate da un agente alcalino, sono degli emelsionanti, degli agenti di sospensione e degli agglomeranti usati, in particolare, per la fabbricazione di prodotti per pulire e lucidare e, per il loro elevato potere gonfiante, per il miglioramento delle sabbie da fonderia e per i banchi di perforazione. Attivate con un acido, servono soprattutto per la decolorazione degli oli, grassi e cere di origine minerale, vegetale o animale.

4) La bauxite attivata, preparata specialmente per attivazione della bauxite a mezzo di alcali o anche per trattamento termico appropriato; è utilizzata soprattutto come catalizzatore, agente disidratante o decolorante.

Questa voce non comprende:

a) Le sostanze minerali naturali naturalmente attive (ad esempio, terre da follone), purchè non abbiano subito alcun trattamento, che modifichi la loro struttura superficiale (Capitolo 25).

b) I prodotti chimici attivati, come l'allumina attivata (n. 28.20), il gel di silice attivato (nn. 28.13 o 38.19), le zeoliti artificiali ed i carboni solfonati scambiatori di ioni (n. 38.19).

c) I carboni attivati aventi carattere di medicamenti (n. 30.03).

d) I catalizzatori costituiti da un prodotto chimico (ad esempio, un ossido metallico) fissato su una sostanza attivata (specialmente carbone attivato o Kieselgur attivato) che serve da supporto (n. 38.19).

Pag. 361 *Voce* 38.11; *testo della voce; riga* 2ª:

Leggere: «o in forme o recipienti o involucri per la vendita ..» invece di «o in forme o confezioni per la vendita ...».

Pag. 374 *Capitolo* 39; *Considerazioni Generali; Paragrafo* 4):

Sostituire il paragrafo 4) «sotto forma di monofili .... della Tariffa,» con il seguente:

«4) sotto forma di monofili nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm., di tubi, verghe, bastoni o profilati, che contengono o meno sostanze coloranti, compresi questi stessi prodotti tagliati a misura, quando la lunghezza eccede la maggiore dimensione del taglio trasversale, o lavorati in superficie (lucidati, opacizzati, ecc.), esclusi però quelli che hanno subito altre lavorazioni. I prodotti tagliati a misura, quando la loro lunghezza non supera la maggiore dimensione del taglio trasversale, o che hanno subito un'altra lavorazione (forati, fresati, ecc.) sono compresi come lavori nella voce n. 39.07, a meno che non siano esclusi da questo Capitolo o non siano compresi più specificatamente in un'altra voce della Tariffa.

Pag. 375 *Voce* 39.01; *testo della voce; riga* 2ª:

Mettere una virgola prima della parola «lineari».

Pag. 380 *Voce* 39.04; *riga* 10ª:

Eliminare la parola «dischi,».

Pag. 382 *Voce* 39.07; *paragrafo* A):

Sostituire il paragrafo *A*) «Tubi, verghe... utilizzabili tal quali.» con il seguente:

«*A*) Tubi, verghe, bastoni e profilati.

Rientrano in questa voce gli oggetti della specie tagliati a misura, quando la loro lunghezza non supera la maggiore dimensione del taglio trasversale, o che hanno subito una lavorazione (perforazione, fresatura, ecc.) diversa da una semplice lavorazione in superficie.

Sono, invece, compresi nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, i tubi, verghe, bastoni e profilati semplicemente lavorati in superficie (lucidati, opacizzati, ecc.) o tagliati a misura, quando la loro lunghezza supera la maggiore dimensione del taglio trasversale, anche se hanno acquisito, perciò, il carattere di oggetti utilizzabili tal quali.».

Pag. 382 - *Voce* 39.07; *paragrafo* B) 3):

Sostituire il paragrafo *B*) 3): «i lavori di forma .... loro margini.» con il seguente:

«3) quanto agli oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti non per semplice taglio (specialmente per stampaggio), non sono più compresi nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06.

Al pari degli oggetti elencati al precedente paragrafo 2, rientrano in questa voce, quando non sono compresi in voci più specifiche di altri Capitoli. Questi oggetti si distinguono, da quelli ottenuti per taglio, dall'aspetto dei loro margini.».

VOLUME II

Pag. 395 *Sezione* VIII:

Leggere come segue:

«PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO; DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA».

Pag. 397 *Cap.* 41; *Note aggiunte: lettera* b):

Aggiungere la parola: «nè» prima della parola: «spaccate».

Pag. 402 *Voce* 41.08:

Sostituire tutta la voce 41.08 con la seguente:

«41.08 *Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati.*

Sono compresi in questa voce:

1) Il cuoio e le pelli ricoperti di una vernice brillante che, applicata a strati successivi sotto l'azione del calore, penestra nella pelle e non può essere tolta senza deteriorarla.

2) Il cuoio e le pelli ricoperti di una pellicola brillante, impermeabile e flessibile, ottenuta mediante l'applicazione sia di uno o di più strati di vernici sintetiche o di lacche sintetiche, sia di un sottile foglio di materia plastica artificiale.

3) Il cuoio e le pelli metallizzati, cioè ricoperti di polvere o di fogli metallici (argento, oro, bronzo, alluminio, ecc.).

I cuoi artificiali o ricostituiti, verniciati o metalizzati, rientrano nella voce n. 41,10.

Pag. 404 *Cap.* 42; *Considerazioni Generali; righe* 15-16;

Nella nota aggiunta dopo la parola «mille» mettere «punto» ed eliminare la seguente dizione: «(salvo, ove applicabili, i limiti diversi stabiliti dagli accordi col GATT.).».

Pag. 405 *Voce* 42.02; *dopo il paragrafo* 2); *righe da* 17 *a* 22:

Eliminare la nota aggiunta seguente:

«Ai fini della classificazione di cm. 50 o meno.».

Pag. 421 *Voce* 44.14; *testo della voce; riga* 1ª:

Mettere una virgola dopo la parola «sfogliati,».

Pag. 428 *Voce* 44.27; *testo della voce; riga* 3ª:

Aggiungere dopo la virgola e prima della parola «soprammobili» una: «e».

Pag. 452 *Voce* 48.12; *testo della voce*:

Leggere: «anche con intonaco di pasta di linoleum.» invece di: «con intonaco anche di pasta di linoleum.».

Pag. 488 *Voce* 52.01; *paragrafo* 2); *righe da* 9 *a* 14:

Sostituire le frasi «Ne sono, invece, ... con metallo od altri).» con la seguente:

«Sono anche comprese in questa voce alcune altre forme di filati, ottenute con la stessa tecnica, utilizzate per simili fini e costituite da due o più filati di questa voce giustapposti e fermati con un filo (trait) o con una lama di metallo, come pure i filati o i fasci di filati tessili, spiralati con fili di questa voce.».

Pag. 493 *Voce* 53.05; *testo della voce*:

Mettere una virgola dopo la parentesi e prima della parola «cardati».

Pag. 506 *Voce* 56.04; *testo della voce; riga* 2ª:

Entro parentesi legge: «(continue o in fiocco),» invece di: (continue o corte),».

Pag. 523 *Voce* 58.07; *paragrafo* B); *righe da* 8 *a* 15:

Eliminare il secondo ed il terzo capoverso:

«I filati spiralati (vergolinati) .... di due o più filati della voce n. 52.01».

Pag. 524 - *Voce* 58.07; *paragrafo* C) 2); *riga* 5ª;

Dopo la parola «spiralati» mettere punto ed eliminare quanto segue: «(ad esempio fili spiralati con metallo)».

Pag. 534 *Voce* 59.01; *paragrafo* B); *riga* 3ª:

Alla fine della frase, aggiunta con il foglio di modificazioni n. 1, dopo la parola «velluti» leggere: «fasci (câbles) o fibre tessili» invece di: «cavi o fibre tessili».

Pag. 537 *Voce* 59.04; *esclusione* a):

Sostituire l'esclusione a) con la seguente:

«*a*) Lo spago di fantasia utilizzato principalmente da pasticcieri, fiorai, ecc. della voce n. 52.01, nonchè i manufatti tessili spiralati della voce n. 58.07.».

Pag. 552 *Voce* 60.03; *testo della voce; riga* 1ª:
Mettere una virgola dopo la parola « simili ».

Pag. 569 *Sezione* XII; *riga* 1ª:
Leggere: « Calzature; cappelli; copricapi ed altre acconciature; ombrelli... » invece di: « Calzature; cappelli; ombrelli.. »

Pag. 580 *Voce* 65.05; *riga* 1ª:
Mettere una virgola dopo la parentesi, prima delle parole « di maglia ».

Pag. 584 *Voce* 67.01; *testo della voce; riga* 3ª:
Togliere la virgola dopo « n. 05.07 ».

Pag. 614 *Voce* 69.13; *testo della voce*:
Leggere: « o di ornamento » invece di: « e di ornamento ».

Pag. 658:
Aggiungere il testo della voce seguente:
« 72.01 Monete. ».

Pag. 663 *Voce* 73.01; *testo della voce*:
Mettere una virgola dopo le parole: « gregge » e « pani ».

Pag. 668 *Voce* 73.07; *testo della voce; riga* 2ª:
Sostituire la parola: « martellatura » con le seguenti: « battitura al maglio ».

Pag. 674 *Voce* 73.15; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « acciai fini » invece di « acciaio fino » e mettere una virgola dopo la parola « carbonio ».

Pag. 677 *Voce* 73.18; *testo della voce; riga* 1ª:
Entro parentesi leggere: « sbozzi » invece di « sbozzati ».

Pag. 678 *Voce* 73.19; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: «per installazioni » invece di « per le installazioni ».

Pag. 679 *Voce* 73.21; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « ossature » invece di « armature ».

Pag. 682 *Voce* 73.25; *testo della voce; riga* 1ª:
Eliminare le parole: « di fili ».

Pag. 682 *Voce* 73.26; *testo della voce*:
Dopo la parola: « cordoncini » aggiungere entro parentesi quanto segue: « (torsades) ».

Pag. 683 *Voce* 73.27; *testo della voce*:
Leggere: « di fili » invece di « di filo ».

Pag. 684 *Voce* 73.29; *testo della voce*:
Leggere: « di ferro o di acciaio » invece di « ferro o acciaio ».

Pag. 686 *Voce* 73.32; *testo della voce; riga* 3ª:
Entro parentesi leggere:
(comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla), » invece di:
(comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a fare da molla), ».

Pag. 689 *Voce* 73.34; *testo della voce, riga* 1ª:
Togliere la parola « ma » prima della parola « compresi ».

Pag. 690 *Voce* 73.36; *testo della voce; riga* 4ª:
Leggere: « di ferro o di acciaio » invece di: « ferro o acciaio ».

Pag. 693 *Voce* 73.40; *testo della voce*:
Leggere: « di ferro o di acciaio » invece di: « ferro o acciaio ».

Pag. 701 *voce* 74.08; *testo della voce*:
Togliere la parentesi dopo la parola « giunti ».

Pag. 702 *Voce* 74.15:
Leggere il testo della voce come segue:
« Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame. ».

Pag. 707 *Voce* 75.04; *testo della voce; riga* 2ª:
Mettere una virgola dopo la parola « manicotti ».

Pag. 711 *Voce* 76.04; *testo della voce; riga* 2ª:
Chiudere la parentesi dopo la parola « simili ».

Pag. 713 *Voce* 76.09; *testo della voce; riga* 1ª:
Dopo la parola « materia » mettere una virgola.

Pag. 720 *Voce* 78.03; *testo della voce*:
Togliere la virgola dopo la parola « nastri ».

Pag. 721 *Voce* 78.04:
Aggiungere alla fine dopo la riga 14ª il paragrafo seguente:
« Le polveri e le pagliette di piombo costituenti colori o pitture preparate, come quelle associate a materie coloranti o presentate in sospensione, in dispersione od in pasta in un legante od in un solvente sono da classificare nelle voci nn. 32.08, 32.09 e 32.10 secondo il caso. ».

Pag. 725 *Voce* 79.03; *testo della voce*:
Mettere una virgola dopo la parola « nastri ».

Pag. 740 *Voce* 82.02; *testo della voce: riga* 2ª:
Leggere: « le lame non dentate per segare). » invece di: « lame non dentate per segare). ».

Pag. 744 *Voce* 82.05; *testo della voce*:
Leggere il testo della voce come segue:
« Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante. ».

Pag. 750 *Voce* 82.15; *testo della voce*:
Eliminare la « n. » che si trova prima del numero « 82.14 ».

VOLUME III

Pag. 783 *Voce* 84.10; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « dispositivo » invece di: « d.spositivo » ed entro parentesi leggere: corona » invece di « catena ».

Pag. 819 *Voce* 84.23; *lettera* F); *paragrafo* 2); *capoverso* 2°; *ultima frase; riga* 22ª *e* 23ª:
Sostituire la frase: « Sono ugualmente (n. 82.05). » con la seguente:
« Sono ugualmente esclusi i tubi da rivestimento (involucri) o da sfruttamento (n. 73.18)

Pag. 821 *Voce* 84.23; *Parti e pezzi staccati: paragrafo* b):
Sostituire tutto il paragrafo *b*) *con il seguente*:
« *b*) sia perchè, trattandosi di organi identici a quelli degli autoveicoli, devono essere classificati come pezzi di questi ultimi veicoli; tale è il caso specialmente delle ruote e degli organi di direzione e di frenatura (n. 87.06).

Fermo restando le disposizioni generali relative alla classificazione delle parti e pezzi staccati (veggansi le Considerazioni generali della Sezione), sono specialmente qui compresi

1) Le barre a picconi; catene taglienti e bracci di macchine tagliatrici-abbattitrici di giacimenti di carbone lame di livellatrici e spianatrici o di pialle per carbone, argilla, ecc.

2) Gli elementi costitutivi di treni di perforazione o di sondaggio: tavole di rotazione, teste di adduzione, aste quadre di collegamento, manicotti di unione, aste di sondaggio, attrezzi di giunzione (manicotti filettati), aste pesanti, guide per aste di trapanazione o sondaggio, anelli di arresto, angolari o collari di bloccaggio, bilancieri di apparecchi di perforazione a percussione come pure portaperni anche muniti dei relativi perni, aste di sondaggio per macchine a percussione.

3) Le tazze e bracci di pale meccaniche e di pale spianatrici, tazze draganti singole o montate in serie; artigli a labbra taglienti; mazze di battipali.

Per quanto riguarda i cavi e le catene munite delle loro guarniture (serracavi, anelli, moschettoni, ganci, guarniture di ferro, ecc.), sono classificati qui se sono presentati assieme alle macchine e agli apparecchi di questa voce ai quali sono destinati. Viceversa se, privi di queste guarniture, sono presentati in rotoli, anche di lunghezza adatta ai congegni che accompagnano (draglines, escavatori, ecc.), rientrano nella Sezione XV. ».

Pag. 859 *Voce* 84.38; *testo della voce*:
Riga 1ª: leggere: « delle macchine » invece di: « per le macchine ».
Riga 3ª: leggere: « pezzi staccati » invece di: « parti staccate ».

Pag. 867 *Voce* 84.41; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), . » invece di « Macchine da cucire (i tessuti, i cuoi, le calzature, ecc.), ... ».

Pag. 868 *Voce* 84.42; *testo della voce; riga* 3ª:
Leggere: « per cucire » invece di: « da cucire ».

Pag. 871 *Voce* 84.43; *testo della voce; riga* 1ª:
Mettere una virgola dopo la parentesi, cioè prima della parola « per ».

Pag. 877 *Voce* 84.46; *testo della voce*:
Riga 1°: togliere la virgola dopo la parola « prodotti ».
Riga 3°: mettere una virgola dopo la parola « vetro ».

Pag. 892 *Voce* 84.55; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere « Pezzi staccati ed accessori ... » invece di: « Parti staccate ed accessori ... ».

Pag. 893 *Voce* 84.56; *testo della voce; riga* 3ª:
Leggere: « formare o modellare .. » invece di: « formare e modellare. ».

Pag. 898 *Voce* 84.58; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere: « Apparecchi automatici anche per la vendita, ... » invece di: « Apparecchi automatici per la vendita .. ».

Pag. 905 *Voce* 84.61; *testo della voce; righe* 1ª *e* 2ª:
Entro parentesi leggere: « (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), . » invece di « (comprese le valvole riduttrici e le valvole termostatiche) ».

Pag. 913 *Voce* 85.01; *testo della voce; riga* 2ª:
Entro parentesi mettere una virgola dopo la parola « raddrizzatori, » e leggere: « bobine » invece di « Bobine ».

Pag. 926 *Voce* 85.09; *paragrafo* 12):
Leggere: « gli avvertitori sanori, » invece di: « avvertitori sonori, ».

Pag. 930 *Voce* 85.12; *testo della voce*:
Riga 1ª: mettere una virgola dopo la parola « immersione, »;
Riga 3ª: Entro parentesi leggere: « (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); » invece di: « asciugacapelli, apparecchi per arricciare, ecc.); ».

Pag. 939 *Voce* 85.15; *testo della voce; riga* 3ª:
Leggere « apparecchi per la presa » invece di: « apparecchi di presa ».

Pag. 941 *Voce* 85.16; *testo della voce; riga* 2ª:
Mettere una virgola dopo la parola « comando, ».

Pag. 946 *Voce* 85.19; *parte* I), *paragrafo* A), *capoverso* 2°, *righe* 9ª *e* 10ª:
Sostituire la frase: « sono ugualmente ... voce n. 83.01 » con la seguente:
« Sono ugualmente compresi in questa voce gli interruttori comandati per l'apertura o la chiusura delle porte e gli interruttori automatici termoelettrici (starter) per l'inescamento della carica nelle lampade o tubi fluorescenti. Invece, le serrature elettriche rientrano nella voce n. 83.01.

Pag. 956 *Voce* 85.24; *testo della voce; riga* 3ª:
Leggere: « per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc . » invece di « microfoni, elettrodi per forni, apparecchi per saldare od impianti di elettrolisi, ecc. . ».

Pag. 963 *Sezione* XVII; *Considerazioni Generali, paragrafo* C), *esclusione* 11):
Leggere: 11) dei sedili per veicoli della voce n. 94.01. » invece di « 11) dei sedili per veicoli (n. 94.01). ».

Pag. 964 *Voce* 86.01; *testo della voce*
Leggere « Locomotive e locomotori, a vapore; tender. » invece di: « Locomotive e locotrattori, a vapore; tender. ».

Pag. 983 *Voce* 87.11; *testo della voce; riga* 1ª:
Mettere una virgola dopo la parentesi, prima della parola: « appositamente ».

Pag. 994 *Voce* 89.05; *testo della voce*:
Leggere: « quali serbatoi, » invece di: « quali vivai, ».

Pag. 1005 *Voce* 90.06; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « radioastronomia » invece di: « radio astronomia ».

Pag. 1007 *Voce* 90.07; *testo della voce; riga* 1ª:
Leggere « per la produzione di lampi di luce .. » invece di: « per la produzione della luce lampo . ».

Pag. 1019 *Voce* 90.14; *paragrafo* IV); *lettera* B); *riga* 2ª:
Leggere: « azimut, » invece di « azinut, ».

Pag. 1022 *Voce* 90.14; *paragrafo* IX); *terza ed ultima riga*:
Leggere: « fotografia » invece di: « fosografia ».

Pag. 1036 *Voce* 90.19; *righe da* 10ª *a* 15ª:
Leggere il paragrafo II) *A*) come segue:
A) Gli occhi artificiali, fatti per lo più di materia plastica artificiale o di vetro di qualità detta « smalto », con l'aggiunta di piccole quantità di ossidi metallici, per imitare i particolari e le sfumature delle diverse parti dell'occhio umano (sclerotica, iride, pupilla).
Questi vetri possono essere ad uno o due strati.
Gli occhi artificiali per manichinni, pellicce, ecc., rientrano, in generale, nella voce n. 39.07 o nella voce n. 70.19; quelli riconoscibili come parti di bambole o di animali — giocattoli — sono, invece, da classificare nelle voci nn. 97.02 o 97.03, secondo il caso, o anche nella voce n. 70.19.

Pag. 1037 *Voce* 90.20; *testo della voce; riga* 4ª:
Leggere: « di trattamento. » invece di: « trattamento ».

Pag. 1041 *Voce* 90.22; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « sui materiali » invece di: « su materiali ».

Pag. 1069 *Voce* 90.28; *paragrafo* X);
Leggere il paragrafo X), nn. 1), 2), 3), 4) fino alle parole: « i contatori di impulso. » come segue:
« X) alla categoria degli strumenti ed apparecchi corrispondenti a quelli della voce n. 90.27:
1) i tachimetri e tachigrafi elettrici o elettronici, a cellula fotoelettrica o comandati da una emittente di impulsi montata sulla macchina;
2) i contagiri elettrici;
3) i contagiri elettronici di produzione, basati sul principio secondo il quale gli oggetti di cui si fa la numerazione interrompono i raggi captati da una cellula fotoelettrica (la numerazione si effettua successivamente su un apparecchio registratore);
4) i contatori di frazione o di intervalli di tempo detti contatori di tempi corti che non comportano, a differenza di quelli del Capitolo 91, nè meccanismo di orologeria, nè motore sincrono, nonchè i contatori di impulso.

Pag. 1107 *Voce* 93.06; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « gli sbozzi » invece di: « gli abbozzi ».

Pag. 1111 *Capitolo* 94; *Considerazioni Generali, paragrafo* A), *righe* 6ª *e* 7ª:
Leggere: « vetture automobili, invece di: « vetture sanitarie, ».

Pag. 1112 *Voce* 94.01; *righe* 1ª *e* 2ª:
Leggere entro parentesi: « (compresi quelli per veicoli, che rispondono alle condizioni della Nota 2 di questo Capitolo) invece di: « (compresi quelli per veicoli) ».

Pag. 1115 *Voce* 94.04; *testo della voce*:
Riga 1ª: Dopo la parola « sommier » togliere la virgola e mettere punto e virgola.
Riga 3ª: Eliminare la dizione: « (ad alveoli) ».

Pag. 1133 *Voce* 97.02; *quarto capoverso; righe da* 11ª *a* 14ª:
Leggere come segue
« Fra le parti e pezzi staccati di bambole, si possono citare: le teste, i corpi, gli arti, i meccanismi per occhi dormienti o movibili, completi o non, gli occhi (gli occhi non montati, di vetro, sono da classificare nella voce n. 70.19), le parrucche, le voci ed i suoni, i vestiti, le calzature ed i cappelli. ».

Pag. 1135 *Voce* 97.04; *testo della voce; riga* 3ª:
Chiudere la parentesi dopo la parola « giuoco. ».

Pag. 1153 *Voce* 99.04; *testo della voce; riga* 2ª:
Leggere: « anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad .. » invece di: « anche obliterati, ossia non aventi corso, nè destinati ad . ».

Pag. 1155 *Voce* 99.06; *testo della voce*:
Leggere: « Oggetti di antichità aventi più di 100 anni di età. » invece di: « Oggetti di antichità aventi più di 100 anni. ».

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, attribuito con decreto ministeriale 29 aprile 1957 ad alcune cooperative e carovane di barrocciai e piccoli autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1957, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che le cooperative e carovane sottoindicate hanno cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data per ciascuna indicata il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 29 aprile 1957 alle seguenti cooperative e carovane:

cooperativa « La Rinascita » di Catania:
decorrenza della revoca: 1° novembre 1956;

carovana barrocciai e piccoli autotrasportatori « San Giovanni » di Bondeno (Ferrara):
decorrenza della revoca: 1° gennaio 1958.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(4082)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, attribuito con decreto ministeriale 20 novembre 1956 ad alcune carovane e cooperative di Catania e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori:

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1956, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Considerato che le cooperative e carovane sottoindicate hanno cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalle date per ciascuna indicate, il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 20 novembre 1956 alle seguenti cooperative e carovane:

carovana portabagagli di Acireale:
decorrenza della revoca: 1° marzo 1961;

cooperativa « C.A.S.C.I.M.A. » di Catania:
decorrenza della revoca: 6 dicembre 1957;

carovana « Etna » di Catania:
decorrenza della revoca: 1° novembre 1956;

cooperativa « C.L.E.T. » di Catania:
decorrenza della revoca: 3 giugno 1959.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(4083)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, attribuito con decreto ministeriale 9 luglio 1960 alla carovana facchini di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della carovana facchini di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione del periodo medio di 16 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 29 ottobre 1959 il periodo medio di 16 giornate attribuito con il decreto ministeriale 9 luglio 1960 alla carovana facchini di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1962

(4081) p. *Il Ministro*: SALARI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Rinascita di Borgo San Lorenzo », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di consumo « La Rinascita di Borgo San Lorenzo », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Rinascita di Borgo San Lorenzo », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), costituita in data 29 luglio 1954 per rogito Tita, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Fernando Buti è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, attribuito con decreto ministeriale 24 luglio 1952 ad alcune carovane barcaioli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1952 concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per i barcaioli riuniti in carovane o « rolli » che effettuano il servizio di traghetto nelle rade delle Isole Eolie;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti delle carovane dello Scalo di Filicudi Porto, di Ginostra e di Panarea sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione di un periodo medio ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data per ciascuna indicata, il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 24 luglio 1952 alle seguenti carovane:

carovana o rollo barcaioli dello scalo di Filicudi Porto (Messina):

decorrenza della revoca: 1° dicembre 1958;

carovana o rollo barcaioli dello scalo di Ginostra (Messina):

decorrenza della revoca: 1° settembre 1958;

carovana o rollo barcaioli di Panarea (Messina).

decorrenza della revoca: 1° giugno 1958.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(4080)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti in valuta estera, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vità, per contratti stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per contratti stipulati in valuta estera, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffe n. 9 e n. 9-*F*, relative all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1950).

Roma, addì 7 luglio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 maggio 1962;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone) e il rag. Leonida Mizzoni è nominato commissario straordinario per la gestione della Cassa anzidetta, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Tortora (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L 8.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Borrello (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » presso la Facoltà di farmacia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 19 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	575,09	575,10	574,75	575 —	574,60	575,10	575,15	575 —	575 —	575
Fr. Sv.	143,80	143,815	143,80	143,81	143,80	143,82	143,80	143,80	143,81	143.81
Kr. D	89,93	89,95	89,96	89,94	89,90	89,93	89,92	89,90	89,95	89,95
Kr. N.	86,95	86,95	86,95	86,97	86,90	86,95	86,93	86,94	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,66	120,60	120,55	120,56	120,60	120,66	120,54	120,65	120,60	120,60
Fol.	172,76	172,73	172,74	172,745	172,70	172,75	172,725	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,47	12,48	12,4775	12,477	12,4785	12,48	12,4775	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,655	126,655	126,60	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,01	1742,60	1742,60	1742,75	1742,50	1741,95	1742,75	1742 —	1742,65	1742,60
Dm. occ.	155,83	155,79	155,80	155,825	155,80	155,82	155,825	155,85	155,77	155,80
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,03	24,055	24,045	24,05	24,05475	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,74	21,75	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 19 luglio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,075
1 Franco svizzero	143,805
1 Corona danese	89,93
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	120,55
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,75
1 Marco germanico	155,825
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,73

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a diciotto posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910;

Ritenuto che per il grado di capitano sono stabiliti nel ruolo organico quattrocento posti, dei quali uno risulta attualmente vacante e che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti quattrocentoquarantadue posti dei quali ottantadue risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo stesso, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantatre posti disponibili, di cui ventisette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto speciale concorso per titoli a diciotto posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti e commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto.

Detti ufficiali non devono aver superato il 28° anno di età salvi gli aumenti di legge.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Servizio ufficiali, corredate dai relativi documenti, devono pervenire alle Prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dalle Prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere: la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per la partecipazione al concorso, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con la attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto, nonchè il possesso della statura non inferiore a m. 1,68;

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche (bollo da lire 200 per ciascun foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 100, attestante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal Sindaco del comune ove il candidato ha la sua residenza. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati o dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal omandante del reparto, con la prescritta marca da bollo da L. 200;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso dei titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze, in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

L'iscrizione a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali debbono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con la indicazione dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L 200 per ciascun foglio).

La qualità di invalido di guerra o per la lotta di liberazione deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

La qualifica di orfano di guerra e di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da apposito certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; quella di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione e di invalido civile per fatto di guerra deve essere comprovata con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure da un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

La qualità di ex combattente, e di partigiano combattente, deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa, in bollo competente, attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti. Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, in bollo competente, da rilasciarsi dal distretto militare, attestante il periodo di prigionia ed il giudizio favorevole espresso sugli interessati, all'atto del rimpatrio, dalle apposite Commissioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i com-

battenti, debbono contenere, altresì, espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Le concessioni delle decorazioni al valor militare ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, e la qualità di ferito in combattimento, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie debitamente autenticate da notaio.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si computa con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altri scopi o per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione per il titolo di studio originale.

Art. 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento ai trentotto posti messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui sopra, verranno sottoposti a cura del comando della scuola ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica di accertamento definitivo, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art. 9.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento; l'anzianità relativa dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Ai medesimi, allorchè saranno nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, competerà il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato e soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 45

(4033)

Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di ventisette posti vacanti nel grado di sottotenente di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910;

Ritenuto che per il grado di capitano sono stabiliti nel ruolo organico quattrocento posti, dei quali uno risulta attualmente vacante e che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti quattrocentoquarantadue posti dei quali ottantadue risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato, debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantatre posti disponibili, di cui ventisette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso d'istruzione che si svolgerà presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica siclurezza di Roma per il conferimento di ventisette posti vacanti nel grado di sottote-

nente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, debbono essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica definitiva di accertamento.

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Servizio ufficiali, debbono essere presentate al Comando del reparto da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

di aver conseguito nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso la classifica di « ottimo » riferita al grado di sottufficiale;

il loro stato civile; gli ammogliati o vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi;

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal comandante del reparto dal quale dipende l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso consistono di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

5) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza, norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea);

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa. La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed al punto riportato nella prova orale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

I concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno presentare al comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di quindici gorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento a quelli messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

d) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare, presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dal programma della Scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della Scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dagli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

Agli allievi ufficiali di pubblica sicurezza compete il trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 44

(4032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960, venne bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 9439/692, in data 7 dicembre 1961, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ricci Petitoni Maria	punti	60,912
2. Giovannini Natalina	»	58,501
3. Boselli Rosa	»	57,188
4. Monari Luciana	»	56,981
5. Pifferi Alma	»	56,212
6. Manzoni Maria Luisa	»	56,038
7. Teglia Ede	punti	54,643
8. Soldati Attilia	»	53.903
9. Piancastelli Anna Maria	»	53,579
10. Casadio Gaddoni Ornella	»	52,901
11. Giordani Bruna	»	52,836
12. Canossa Palmira	»	52,293
13. Bergami Giovanna	»	51,985
14. Tura Olga	»	51.728
15. Cremonini Eliana	»	51.530
16. Mattioli Pia	»	50.746
17. Zanelli Carla	»	50,456
18. Maggi Romana	»	50,448
19. Tasini Evelina	»	50,348
20. Balboni Giovannina	»	50,321
21. Buldrini Candida	»	50,105
22. Stampini Romana	»	49.864
23. Bertazzoni Adriana	»	49,563
24. Piretti Iolanda	»	49,548
25. De Padova Olga	»	49,502
26. Cerè Giuseppina	»	48.744
27. Cesari Graziella	»	48,418
28. Contoli Damiana	»	48.303
29. Giacomelli Graziella	»	48,275
30. Cocchi Carmen	»	47.791
31. Bartolini Lucia		47,760
32. Pirazzoli Luisa	»	47,412
33. Dania Carla		47,250
34. Fozzati Wanda	»	47,015
35. Barnabà Egidia		45.022
36. Minghetti Paola		44.339
37. Morelli Gina		43.601
38. Carli Anna Maria		43,515
39. Montevecchi Elide		43,189
40. Fellini Enrica		41,129
41. Grossi Maria		38,125
42. Benedetti Ersilia	»	36.879

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 2 luglio 1962

Il medico provinciale MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6038/821, in data 2 luglio 1962, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli n. 23 e n. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Ricci Petitoni Maria: Fontanelice, condotta unica;
2. Giovannini Natalina: Budrio, condotta « Bagnarola »;
3. Boselli Rosa: Pianoro, 3ª condotta « Casola Canina ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 4 luglio 1962

Il medico provinciale: MARENZI

(4049)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.